



VISURE ANAGRAFICHE ED AUTOCERTIFICAZIONI ONLINE SUL PORTALE ANPR

Il servizio è rivolto a tutti i soggetti residenti nel Comune di GARBAGNA NOVARESE in possesso delle credenziali richieste (Spid, credenziali CIE, Carta Nazionale dei Servizi CNS).

L'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) è la banca dati nazionale nella quale stanno confluendo tutte le anagrafi comunali permettendone la fruizione a tutte le Pubbliche Amministrazioni (uffici anagrafe dei Comuni italiani, INPS, Motorizzazione Civile, Agenzia delle Entrate, ...). Il nostro Comune ha effettuato il passaggio a settembre 2019, pertanto i cittadini residenti possono - tramite il portale ANPR - consultare i propri dati anagrafici e stampare le seguenti autocertificazioni:

- Generalità
- Stato Civile
- Cittadinanza
- Carta identità
- Matrimonio / Unione civile
- Famiglia anagrafica
- Residenza / altri recapiti



La consultazione dei propri dati si definisce "visura anagrafica". La visura è un passo avanti per la trasparenza dei rapporti tra cittadino e Amministrazione in quanto può essere utilizzata per il controllo dei propri dati e per la creazione del documento di autocertificazione.

Il servizio è di semplice utilizzo: basta collegarsi al portale ANPR (<https://www.anpr.interno.it/portale/>) ed effettuare l'accesso con una delle modalità previste. Si accede direttamente ad un elenco di tutte le informazioni anagrafiche disponibili ed il tasto "stampa autocertificazione", tramite il quale viene creato un PDF con i dati desiderati. Il servizio è accessibile anche da dispositivi mobili (smartphone, tablet).

Novità!

DECRETO SEMPLIFICAZIONE – AUTOCERTIFICAZIONE E RAPPORTI CON I PRIVATI

Il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante "misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" è stato convertito con modificazioni nella "Legge 11 settembre 2020, n. 120", introducendo una modifica al **DPR n. 445/2000**, con l'art. 30bis della citata legge di conversione.

L'art.30 bis recita: "(Misure di semplificazione in materia di autocertificazione).

Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. a) all'articolo 2, comma 1, le parole: "che vi consentono" sono soppresse;
2. b) all'articolo 71, comma 4, le parole: "che vi consentono" e le parole: ",previa definizione di appositi accordi," sono soppresse».

Conseguentemente, prima dell'entrata in vigore della suddetta normativa, le autocertificazioni erano possibili solo verso i privati che vi acconsentivano, com'era previsto dall'art. 2 del DPR n. 445/2000; con la nuova formulazione dello stesso art. 2 (*) **è stata soppressa la condizione del consenso dei privati destinatari dei documenti, aprendo così ad un obbligo generalizzato di accettare le autocertificazioni.**

(*) Art. 2

Le norme del presente testo unico disciplinano la formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, la gestione, la trasmissione di atti e documenti da parte di organi della pubblica amministrazione; disciplinano altresì la produzione di atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l'utenza, e ai privati.
(comma così modificato dall'art. 30-bis della legge n. 120 del 2020)